Bozza di convenzione per l'individuazione della stazione appaltante per la gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano.

I prossimi affidamenti del servizio di distribuzione del gas metano avverranno solo per ambiti ottimali i cui perimetri sono stati definiti dal ministero dello sviluppo.

I comuni compresi in ciascun ambito devono quindi individuare al loro interno l'ente che svolgerà funzioni di stazione appaltante.

Antonio Purcaro

segretario generale Comune di Treviglio (Bergamo)

CONVENZIONE TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO BERGAMO 5 PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

* * * L'anno duemiladodici, addì del mese di presso il Palazzo Comunale di Treviglio, TRA il Comune di Treviglio, codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco protempore sig._____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.___ del _____, esecutiva ai sensi di legge; Ε il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco protempore sig._____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge; Ε il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco protempore sig._____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge; Ε il Comune di ______, codice fiscale ______ legalmente rappresentato dal Sindaco protempore sig._____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

Ε

il Comune di, co	odice fiscale	legalr	nente rap	presentato	dal Sindac	o pro-
tempore sig	_, nato a	il	,	il quale d	dichiara di	agire
esclusivamente in nome,	per conto e ne	ell'interesse	dell'Ente	suddetto,	a quanto	infra
autorizzato dal TUEL, dallo	Statuto comunale	e ed in esecuz	zione della	deliberazi	one del Cor	nsiglio
comunale n del	, esecutiva ai sens	i di legge;				
inserire tutti gli ent						
i						

PREMESSO

- che l'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.;

VISTO

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'art.14 in virtù del quale l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito

delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

- il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale";
- il decreto 12 novembre 2011, n. 226 recante il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- l'art.37, comma 2, del D.L. 22-6-2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" che fa salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

CONSIDERATO

• che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, gli enti sottoscrittori tutti appartenenti all'Ambito Bergamo 5 ritengono indispensabile provvedere quanto prima ad individuare al loro interno

- un'amministrazione cui delegare l'espletamento della procedura di gara e cui attribuire funzione di stazione appaltante;
- che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ben può essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;
- che, per una più efficace e ordinata gestione del servizio, è indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione appaltante, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali concedenti, in ciò coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando così la vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonché le esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

- 1. La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano ed alla gestione dei rapporti con il concessionario.
- 2. Con il presenta atto i comuni di __(inserire elenco)_____, appartenenti all'ambito Bergamo 5, delegano al Comune di Treviglio, comune con il maggior numero di abitanti, la funzione di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.
- 3. La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti.
- 4. Gli enti deleganti si impegnano a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.

Art.2

1. Il Comune di Treviglio, a mezzo dei propri uffici, predispone e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo approvato dall'Autorità.

- 2. Ciascun Ente locale deleganti fornisce al Comune di Treviglio gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto.
- 3. Il Comune di Treviglio provvede altresì a predisporre la bozza di contratto di servizio, sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorità.
- 4. Il Comune di Treviglio provvede alla nomina della Commissione di gara, che sarà presieduta da un proprio dirigente.

Art.3

- 1. Il Comune di Treviglio cura ogni rapporto con il gestore, in particolare a mezzo di un proprio dirigente sottoscrive il contratto di servizio e svolge la funzione di controparte del contratto di servizio stesso, in ciò coadiuvato da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
- 2. Il Comune di Treviglio, in caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune, può disporre la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

Art.4

- 1. Il comitato di monitoraggio è costituito da 15 membri in rappresentanza degli Enti locali deleganti; essi sono designati dall'Assemblea dei Comuni appartenente all'Ambito.
- 2. Il Comitato è eletto dall'Assemblea dei Sindaco. All'uopo ogni sindaco ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
- 3. Il Comitato di monitoraggio è presieduto dal membro designato dal Comune con il maggior numero di utenze gas servite.

Art.5

1. La copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara, per la parte non corrisposta dall'aggiudicatario, ed ogni altra spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo, è assicurata e posta a carico di tutti gli enti

- convenzionati e ripartita in ragione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune.
- 2. Il Comune di Treviglio provvederà a compilare, entro il mese di gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese sostenute per l'esercizio della delega in parola e unitamente al riparto, lo approverà con deliberazione della Giunta Comunale e provvederà a trasmetterlo agli enti deleganti. Gli enti deleganti, sulla base del rendiconto approvato, provvederanno a corrispondere al Comune di Treviglio la propria quota entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Art.6

- 1. I Sindaci dei Comuni convenzionati si riuniranno in Assemblea almeno ogni anno presso il Comune di Treviglio per consultazioni in merito all'esercizio della delega. L'avviso sarà inviato dal Sindaco di Treviglio, mediante lettera raccomandata a.r. almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- 2. Ognuno dei Sindaci potrà, in casi d'urgenza, promuovere riunioni presso i rispettivi municipi, con preavviso, inviato a mezzo raccomandata a.r. di almeno cinque giorni.
- 3. L'assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Treviglio, ovvero in mancanza dal Sindaco del comune con popolazione maggiore fra quelli presenti. Di ciascuna riunione viene redatto un verbale a cura del funzionario designato dal presidente dell'assemblea.
- 4. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune.

Art.7

- 1. Il presente accordo avrà durata dalla sottoscrizione e così fino alla scadenza dell'affidamento della concessione di che trattasi.
- 2. Non è ammesso il recesso anticipato.

Art.8

1. Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali ed in materia di affidamento, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e del servizio di distribuzione del gas metano.

Letto e sottoscritto